

AUDIZIONE FORMALE DELL'

ANEV

Associazione Nazionale Energia del Vento

PRESSO IL

SENATO DELLA REPUBBLICA

13^a Commissione

Territorio, ambiente, beni ambientali

SUL

ddl n. 1547 - decreto-legge n. 111/2019 - clima

Onorevole Presidente,

L'associazione ringrazia la tredicesima Commissione del Senato per l'opportunità offerta di poter esporre le proprie idee in ordine alle tematiche che potrebbero essere considerate durante il processo di conversione in legge del cd. DL Clima.

Alla luce di quanto previsto prima dal pacchetto Clima – Energia “20-20-20” (e dalla Direttiva 2009/28/CE), poi dal “Clean Energy Package” del novembre 2016, dagli impegni assunti con la sottoscrizione dell’Accordo di Parigi, nonché dalla Direttiva UE REDII, l’Italia, anche attraverso la SEN 2017 e la bozza di PNIEC 2019, ha definito i propri obiettivi vincolanti di sviluppo delle FER, espressi in termini di quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili.

Le fonti rinnovabili contribuiscono già oggi in Italia per circa il 35% del consumo finale lordo di energia elettrica e sono già, in molti casi, in primis l’eolico e il fotovoltaico, competitive rispetto alle tecnologie convenzionali. Per raggiungere gli obiettivi al 2030 a livello comunitario, le rinnovabili dovranno coprire oltre il 60% del consumo finale lordo di elettricità. Secondo la proposta di Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) presentata nei primi giorni del 2019, il nostro Paese dovrà raggiungere al 2030 il **30% di energia da fonti rinnovabili** sui consumi finali lordi. Sempre secondo il PNIEC, per il solo settore elettrico questo target si tradurrebbe in un valore pari ad oltre il 55% di fonti rinnovabili rispetto ai consumi interni lordi di energia elettrica.

Il processo di radicale decarbonizzazione del settore energetico italiano, garantendo nel contempo la sicurezza degli approvvigionamenti e la competitività, deve necessariamente passare per lo sviluppo sostenibile della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per conseguire un simile sviluppo, che presuppone necessariamente l’installazione di nuova potenza oltre all’ovvio mantenimento in esercizio e il potenziamento degli impianti esistenti, sono necessarie misure affinché le FER elettriche possano continuare a svilupparsi efficacemente e in maniera sostenibile sia nel breve periodo (al 2020), sia nel più lungo processo di transizione che conduce al 2030.

In quest'ottica è necessario superare i vincoli – anche normativi - che possono inibire le potenzialità di sviluppo delle FER ed ostacolare così il perseguimento degli obiettivi al 2030, nonostante la disponibilità in Italia un potenziale di producibilità di energia elettrica da fonte eolica ancora significativamente inutilizzato.

Fra tali fonti, l'eolico rappresenta infatti una tecnologia fondamentale per il ruolo significativo che ricopre nel mix energetico nazionale e per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che il nostro Paese si è prefissato, anche alla luce del fatto che l'industria del vento ha saputo negli anni sviluppare una filiera industriale nazionale che oggi ci consente di essere esportatori netti di tecnologia all'estero.

Ad oggi per il settore eolico permane ancora un gap rilevante tra il valore della capacità installata eolica in Italia (circa 10 GW) rispetto agli obiettivi nazionali al 2020 (12 GW) e quelli al 2030 (almeno 18,4 GW secondo il PNIEC).

Al fine di traguardare obiettivi così importanti, è essenziale consentire agli oltre 2.000 MW di impianti autorizzati di essere realizzati quanto prima, e di consentire, tramite la semplificazione autorizzativa necessaria, lo sblocco di altrettanti MW di autorizzazione per nuovi impianti. Insieme a questo è fondamentale evitare la dismissione degli impianti eolici più vecchi, rinnovando il parco eolico esistente con un'opera di semplificazione profonda, attenta ed efficace. Il rinnovamento/ammodernamento del parco eolico nazionale rappresenta infatti un'opportunità sia per l'impiego di nuove tecnologie più efficienti in grado di valorizzare al meglio la risorsa vento, sia per aumentare la capacità di generazione riducendo significativamente gli impatti paesaggistici.

Come e più della SEN 2017, la bozza di PNIEC 2019 ha riconosciuto un valore strategico ai progetti di repowering/integrale ricostruzione dei parchi eolici esistenti che in effetti per l'eolico potrebbero significare fino ad un terzo della nuova produzione elettrica al 2030.

Le due gambe per raggiungere gli obiettivi settoriali sono quindi da un lato la decisa spinta verso le installazioni di nuova potenza grazie ai progetti pronti ad essere realizzati, dall'altro evitare di perdere la produzione attualmente esistente.

L'installazione di aerogeneratori di ultima generazione, siano essi in nuovi progetti o in sostituzione di quelli obsoleti, garantisce **maggiore efficienza** nella trasformazione dell'energia da cinetica in elettrica, migliore **flessibilità** delle prestazioni e un significativo beneficio ambientale connesso alla produzione elettrica. Inoltre, le nuove tecnologie migliorano il dispacciamento dell'energia prodotta

e permettono una migliore interfaccia degli impianti con la rete elettrica. Nel caso specifico di impianti oggetto di rinnovamento, in funzione della nuova configurazione di impianto, essi potrebbero portare un incremento fino a 3 volte della producibilità iniziale a parità di suolo occupato con relativa riduzione del numero di turbine installate.

Gli interventi di **rinnovamento di tutti i progetti esistenti, quelli in esercizio così come quelli ancora non realizzati**, consentirebbero in definitiva sia l'incremento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che l'ottimizzazione della gestione dei servizi e delle risorse locali, con importanti benefici ambientali ed economici per il territorio che ospita gli impianti.

L'ANEV accoglie con soddisfazione l'indirizzo di introdurre procedure autorizzative semplificate dal punto di vista ambientale per i progetti di rinnovamento che valutino l'impatto differenziale di questi ultimi rispetto all'impianto esistente. Al contempo manifestiamo forti perplessità per il fatto che nessun dettaglio su strumenti e tempistiche è stato esplicitato per l'implementazione di tale orientamento.

Esprimiamo in particolare preoccupazione riguardo all'"individuazione delle aree adatte alla realizzazione degli impianti" da utilizzare a supporto della definizione del burden sharing regionale. Riconosciamo il burden sharing come uno strumento necessario per l'attuazione concreta del potenziale delle FER, ma riteniamo che l'individuazione delle aree idonee come proposta possa limitare oltremodo la diffusione delle FER.

Poiché nel piano stesso si ammette che l'utilizzo delle superfici già sfruttate sarà insufficiente per raggiungere gli obiettivi al 2030, occorre garantire l'installazione di nuovi impianti anche su aree non ancora sfruttate. Il censimento e la classificazione dei suoli sono strumenti la cui definizione rischia di richiedere diversi anni prima della sua attuazione, vanificando così il raggiungimento dei target nei tempi prestabiliti.

Proponiamo pertanto di superare fin da subito tali misure riconoscendo innanzitutto come le aree nelle quali non vi siano dei vincoli incompatibili con la realizzazione di impianti eolici siano riconosciute come aree compatibili con le nuove installazioni e i siti sui quali sono già realizzati impianti eolici siano anch'essi dichiarati a vocazione energetica, avendo cura che eventuali vincoli ambientali e paesaggistici sopraggiunti non ostacolino le attività di rinnovamento dei parchi produttivi già integrati nel territorio. Indispensabile è comunque lasciare agli operatori, nel rispetto assoluto delle tutele previste, la facoltà di scegliere i siti nuovi e valutare le soluzioni più efficienti sotto il profilo tecnico-ambientale-economico basandosi sui requisiti e i vincoli

esistenti sul territorio in modo da presentare progetti già ottimizzati la cui approvazione debba avvenire attraverso un semplice processo di verifica anziché di analisi e valutazione riducendo tempi e oneri. In tale processo è essenziale l'impegno e la responsabilizzazione delle Regioni.

Tale opera di semplificazione dei progetti eolici si rende ancor più necessaria alla luce del fatto che i nuovi impianti verranno realizzati a livelli di aggiudicazione della tariffa tramite asta molto vicini, o addirittura sotto, al livello medio del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, soprattutto se si considera l'arco temporale ventennale per i quali tale valore viene riconosciuto. In più si deve considerare che gli impianti in esercizio nei prossimi anni vedranno progressivamente scadere il periodo di incentivazione andando anche loro a ricevere solo il prezzo dell'energia elettrica dovendo essere gestiti "a mercato" (cioè facendo affidamento sui soli ricavi rivenienti dal mercato elettrico). In un contesto di mercato elettrico con valori "depressi" e molto variabili come quello tendenziale degli ultimi anni, l'effetto per i nuovi impianti che addirittura non beneficerebbero di una risalita dei prezzi, e per quelli usciti dagli incentivi sarebbe quello di accelerare un processo di progressiva fermata delle nuove installazioni e smantellamento della capacità eolica installata, con perdita della relativa produzione rinnovabile e mancato raggiungimento degli obiettivi.

In siffatto contesto è indispensabile superare quelle misure e vincoli che al momento impediscono lo sviluppo dell'eolico secondo gli obiettivi del PNIEC, spingendo in modo concreto nella direzione della semplificazione, rimuovendo gli ostacoli di sviluppo dei nuovi impianti eolici e garantendo il rinnovamento degli impianti esistenti,

anche prevedendo il superamento delle preclusioni associate alla mancata adesione del provvedimento cosiddetto "spalma incentivi volontario" che impedisce l'accesso a qualsiasi forma di incentivazione, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante originario, ad interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito (disposto dalla legge 9/2014 di conversione del DL 23 dicembre 2013, n. 145 ed attuato tramite DM 6 novembre 2014).

L'ANEV, con apposite proposte emendative, propone di introdurre opportune misure di **semplificazione autorizzativa** per consentire il citato rinnovamento degli impianti esistenti, beneficiando del relevantissimo sviluppo tecnologico del settore eolico in questi anni, sia esistenti che per le **varianti delle autorizzazioni** rilasciate per impianti non ancora costruiti, e di consentire agli impianti che hanno terminato o termineranno il periodo di incentivazione

dopo il 31.12.2014 e che al contempo non hanno aderito alla rimodulazione degli incentivi di accedere a futuri meccanismi di incentivazione per eventuali interventi di rinnovamento degli impianti esistenti (interventi di integrale ricostruzione, potenziamento o rifacimento) sempre salvaguardando la posizione dei (peraltro pochissimi) soggetti titolari di impianti che hanno accettato una rimodulazione dell'incentivo.

Nel percorso di decarbonizzazione del settore elettrico, dovrà essere pertanto implementato un **chiaro quadro regolatorio** per le nuove installazioni, oltre che appropriate **semplificazioni autorizzative per il rinnovamento di impianti esistenti** in grado di ridurre gli impatti sul territorio e su tutte le componenti naturali-antropiche presenti.

Tuttavia, la mancanza di una linea guida nazionale (ci riferiamo al **Decreto Ministeriale** previsto dal D.lgs. 28/2011, art.5, comma 3, **mai pubblicato**) che permetta di distinguere la **modifica “NON sostanziale”** di un impianto (autorizzabile con Procedura Abilitativa Semplificata) da quella **“sostanziale”** (*assoggettata ad Autorizzazione Unica*), rende complessa la gestione di tale tipologie di interventi di rinnovamento.

In assenza del citato decreto, qualsiasi intervento di sostituzione di una turbina eolica con una caratterizzata da maggiore potenza unitaria (a prescindere dalla riduzione del numero complessivo di turbine rispetto al progetto inizialmente autorizzato) o la sola sostituzione delle pale di una turbina con altre di lunghezza leggermente maggiore, rischia di essere identificato come variante **“sostanziale”**, da sottoporre all'iter autorizzativo ordinario ed alle connesse verifiche ambientali.

Occorre pertanto superare il vincolo anacronistico disposto dal D.lgs. 28/2011, che considera gli interventi di modifica **“non sostanziali”** solo se realizzati su impianti eolici esistenti che non comportano variazioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, sottoponendo di fatto ogni intervento che comporti una variazione (in aumento) delle dimensioni originariamente occupate dal progetto, vale a dire delle macchine (aerogeneratori nonché dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto), ad un procedimento di autorizzazione e/o di valutazione ambientale ordinario, con iter complessi e lunghi tempi di approvazione

In sintesi, nell'ottica di un migliore e più efficiente sfruttamento delle potenzialità eoliche, di valorizzazione dei siti già oggetto di investimenti e di minimizzazione dell'impatto delle

installazioni sul territorio, si ritiene fondamentale introdurre **regole più chiare ed uniformi e semplificazioni autorizzative** a favore delle seguenti iniziative:


- **progetti già autorizzati, ma non ancora realizzati;**
- progetti di **Repowering/Integrale ricostruzione** di impianti esistenti;
- progetti di **Reblading/ammodernamento degli aerogeneratori** di impianti esistenti.

L'ANEV promuove la necessaria semplificazione autorizzativa precedentemente citata, estendendo l'istituto della procedura autorizzativa semplificata della PAS a favore di interventi su impianti eolici – nelle tre tipologie di progetti sopra citate - che rispettano specifici criteri ambientali/progettuali.

In conclusione si ritiene che il momento sia cruciale e che fondamentale sia porre ogni sforzo per contrastare i mutamenti climatici in essere. Le nuove tecnologie possono contribuire a superare l'attuale sistema produttivo basato sulle fonti fossili. L'eolico in questo quadro ha un ruolo fondamentale essendo chiamato a raddoppiare la potenza installata al 2030 e potrà farlo solo se verrà consentito ai nuovi progetti di trovare una semplificazione autorizzativa adeguata e ai vecchi di procedere con un ammodernamento, l'insieme di queste misure potrà consentire all'eolico, tecnologia nazionale che garantisce occupazione locale, di dare il suo contributo nella lotta ai mutamenti climatici senza oneri per il sistema grazie alla raggiunta maturità tecnologica e con gran beneficio per l'ambiente e il territorio.

Ringraziamo dell'attenzione e restiamo disponibili per approfondire i temi specifici

Il Presidente



Simone Togni